

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2011

**che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato**

[notificata con il numero C(2011) 1174]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/135/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/251/CE della Commissione <sup>(2)</sup> impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF).
- (2) La decisione 2009/251/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.
- (3) La validità della decisione 2009/251/CE è stata prorogata di un ulteriore periodo di un anno con la decisione 2010/153/CE della Commissione <sup>(3)</sup>. Alla luce dell'esperienza finora acquisita e in assenza di una misura permanente concernente i prodotti di consumo contenenti DMF, è opportuno prorogare per un ulteriore periodo di 12 mesi la validità della decisione 2009/251/CE.
- (4) La decisione 2009/251/CE va pertanto modificata di conseguenza.

- (5) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 4 della decisione 2009/251/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4***Periodo di applicazione**

La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2012.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 15 marzo 2011 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2011.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32.<sup>(3)</sup> GU L 63 del 12.3.2010, pag. 21.